

Giornale di Sicilia 30 Luglio 2015

Beni di mafia, il giudice si rivolge alla Consulta

PALERMO. Il marchio della condanna per mafia o della misura di prevenzione si porta appresso tante altre possibili conseguenze penali: ma per quella che è legata alla mancata comunicazione al Nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali c'è un sospetto di incostituzionalità. Un giudice di Palermo solleva così la questione davanti alla Consulta: ci sono infatti «condotte inoffensive, che come tali non dovrebbero essere incriminate». Si apre dunque uno spiraglio, per le tantissime persone sottoposte a questo tipo di provvedimenti, per i quali sono tra l'altro previste pene abbastanza alte: da due a sei anni. Ma non è tanto sulla severità, che ha puntato il Gup Giuliano Castiglia, nel proporre l'eccezione alla Corte costituzionale: l'aspetto principale è che non sempre questi comportamenti sono «dannosi», per l'ordinamento giuridico, anche perché nella maggior parte dei casi sono collegati ad atti pubblici, rogati da notai e dunque in ogni caso conoscibili.

Se manca la comunicazione obbligatoria alla Guardia di Finanza, in altri termini, non viene leso alcun «bene giuridico», non si può ipotizzare la volontà di nascondere gli spostamenti di beni, perché l'autorità tributaria può comunque averne conoscenza. I procedimenti penali in questo ambito sono molto numerosi e per questo le questioni di legittimità costituzionale di alcune norme che disciplinano la materia, contenute nella legge Rognoni-La Torre e nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, pietre miliari in questo campo, si sono susseguite. La Consulta le ha finora respinte tutte, ma il giudice Castiglia le ripropone sotto un aspetto nuovo, partendo ora dalla situazione di un imprenditore di Cefalù, G.B., difeso dall'avvocato Teo Caldarone.

La Rognoni-La Torre (legge 13 settembre 1982, numero 646) e il «codice antimafia» (decreto legislativo 159 del 6 settembre 2011) puniscono chi non comunica al Nucleo di polizia tributaria, per un periodo di dieci anni, tutti i propri movimenti e variazioni patrimoniali (acquisti, vendite, cessioni di beni), e non lo fa entro trenta giorni dalla stipula. Nel caso di G.B. è emerso che la cessione, avvenuta il 29 marzo 2010, della quota di proprietà di un terreno agricolo con annesso fabbricato a Cefalù, venduti al prezzo di 30 mila euro, era avvenuta davanti a un notaio di Capo d'Orlando.

Ciò nonostante, a stretto rigore, l'imputato (che ha scelto il rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare), non aveva comunicato quanto da lui fatto entro il 29 aprile di cinque anni fa e dunque era finito sotto processo. Nel corso del giudizio l'avvocato Caldarone ha osservato che in ogni caso tutto si era svolto in maniera trasparente, dato che il notaio aveva

curato la trascrizione di tutte le variazioni patrimoniali, agendo così anche sul fronte tributario e fiscale.

«In generale — scrive il giudice, nel ritenere "rilevante nel procedimento e non manifestamente infondata" la questione — l'omessa comunicazione delle variazioni può essere ritenuta offensiva dell'interesse alla loro conoscenza». Perché il sistema impone ai «sospetti», condannati e «prevenuti», un regime di particolare rigore e controllo. Ma quando gli atti sono già di per sé pubblici? «Il sacrificio della libertà personale — osserva il giudice — essenziale nello stato di diritto, postula una rilevante offesa ad un bene giuridico. Offesa che», nel caso specifico, non ci sarebbe.

Riccardo Arena